

Decreto Ministeriale del 31/05/1999

Individuazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Doc. **499H31MG.900** di Origine Nazionale

emanato/a da : **Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale**

e pubblicato/a su : **Gazzetta Ufficiale Italiana n° 161 del 12/07/1999**

riguardante :

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - Tutela del Lavoro - Norme generali

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - Tutela del Lavoro - Norme generali

SOMMARIO

NOTE

TESTO

Art. 1. - Campo di applicazione.

Art. 2. - Lavorazioni che espongono a rischio di grave infortunio.

Art. 3. - Lavorazioni che espongono a rischio di tecnopatia grave.

- § -

NOTE

- § -

TESTO

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto l'art. 1, comma 4, lettera f), della legge 24 giugno 1997, n. 196, il quale prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individui le lavorazioni che richiedono una sorveglianza medica speciale e i lavori particolarmente pericolosi da vietare per la fornitura di lavoro temporaneo;

Considerato che le attività lavorative possono comportare un rischio di infortunio o di tecnopatia;

Considerata la necessità di individuare le lavorazioni particolarmente pericolose in quanto presentano un rischio di infortunio grave per il lavoratore interessato e per i compagni di lavoro e in quanto, per alcune fattispecie, sono prive di specifica disciplina normativa;

Considerata altresì la necessità di individuare le lavorazioni a rischio di tecnopatia, che richiedono una sorveglianza medica speciale in quanto comportano l'opportunità di accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa;

Decreta:

Art. 1. - Campo di applicazione.

1. Le disposizioni del presente decreto individuano le lavorazioni particolarmente pericolose e quelle richiedenti una sorveglianza medica speciale, per le quali e' vietata la fornitura di lavoro temporaneo.

Art. 2. - Lavorazioni che espongono a rischio di grave infortunio.

1. Sono vietate le seguenti lavorazioni particolarmente pericolose:
recupero, demolizione, costruzione, prospezione effettuati in attivita' subacquee; manipolazione di materie esplodenti in attivita' di produzione, deposito e trasporto.

Art. 3. - Lavorazioni che espongono a rischio di tecnopatia grave.

1. Sono vietate le lavorazioni che espongono i lavoratori a:
agenti cancerogeni, di cui al titolo VII del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
amianto;
cloruro di vinile monomero;
2-naftilamina, 4-aminodifenile, benzidina, 4-nitrodifenile e loro sali;
radiazioni ionizzanti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
